



Città Metropolitana
di Genova

STATUTO

della Comunità Energetica Rinnovabile di Città metropolitana



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
sotto lo stesso cielo





STATUTO

della Comunità Energetica Rinnovabile in forma di associazione

Sommario

Art. 1 - Denominazione, sede e durata	3
Art. 2 - Scopo e attività	3
Art. 3 - Trasformazione dell'Associazione in altro soggetto giuridico	5
Art. 4 - Associati	6
Art. 5 - Procedura di ammissione e carattere aperto dell'Associazione	7
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati	7
Art. 7 - Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo	8
Art. 8 - Perdita della qualità di associato	9
Art. 9 - Patrimonio	10
Art. 10 - Entrate	10
Art. 11 - Bilancio	11
Art. 12 - Organi	11
Art. 13 - L'Assemblea	11
Art. 14 - Il Consiglio di amministrazione	13
Art. 15 - Organo di controllo	14
Art. 16 - Il Presidente e rappresentanza dell'Associazione	14
Art. 17 - Il Comitato scientifico.....	14
Art. 19 - Scioglimento	16
Art. 20 - Norma finale.....	16

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile, e degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, la Comunità Energetica Rinnovabile in forma di associazione con la denominazione **“CER Metropolitana Area GE” - CERMAGE** (di seguito l’Associazione).
2. L’Associazione si configura ed agisce quale associazione non riconosciuta fino al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000.
3. L’Associazione può deliberare la trasformazione dell’ente in un altro soggetto giuridico senza scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità definite all’art. 3.
4. L’Associazione ha sede nel Comune di
5. L’Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea degli associati ai sensi del successivo art. 13.

Art. 2 - Scopo e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, volendo qualificarsi come Comunità Energetica Rinnovabile, persegue l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle configurazioni locali in cui opera - e non quello di ottenere profitti finanziari - mediante la produzione e l’organizzazione della condivisione del consumo, prioritariamente nella forma dell’autoconsumo, di energia rinnovabile, in attuazione del processo di transizione energetica previsto dalla normativa unionale e nazionale, tempo per tempo vigente. In particolare, l’Associazione si prefigge soprattutto di favorire la costituzione e l’aggregazione al proprio interno di molteplici configurazioni di autoconsumo costituite per ciascuna cabina primaria, insistenti nella zona di mercato di riferimento.
2. Nell’esercizio dell’attività indicata funzionale al perseguimento dell’obiettivo e come Comunità Energetica, l’Associazione quale soggetto di diritto autonomo, ai sensi del D.lgs. 199/2021 e nel rispetto in particolare degli articoli 31 e 32 dello stesso:
 - a. promuove l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all’interno degli ambiti territoriali delimitati dalla normativa tempo per tempo vigente anche di natura regolamentare;
 - b. persegue l’attuazione degli indirizzi dettati nell’ambito del sistema ligure di produzione di energia (Piano energetico ambientale regionale – PEAR, Legge Regionale n. 13/2020 “Promozione
 - c. dell’istituzione delle comunità energetiche” e la relativa Deliberazione n. 286/2023 che ne definisce i criteri attuativi) ove compatibili con la normativa unionale e nazionale tempo per tempo vigente e relativi regolamenti attuativi;
 - d. acquisisce la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante la stipulazione di qualsiasi contratto a tal fine utile, anche mediante l’acquisto della titolarità di diritti reali o personali di godimento di impianti degli associati o di terzi;
 - e. opera nel rispetto della condizione che l’energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;
 - f. agisce nell’interesse degli associati, quali membri della Comunità Energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;
 - g. è responsabile, organizza e attua il riparto degli incentivi derivanti dall’energia elettrica condivisa;

- h. gestisce le partite di pagamento e incasso verso il GSE.
- 3. Inoltre, per gli impianti di proprietà della Comunità Energetica, l'Associazione:
 - a. produce energia per soddisfare prioritariamente il fabbisogno dei suoi associati, alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;
 - b. gestisce le partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE. L'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i..
- 4. L'Associazione assicura altresì completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i.. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.
- 5. Inoltre, l'Associazione:
 - a. per gli impianti di sua proprietà può accumulare e stoccare l'energia eventualmente eccedentaria rispetto a quella autoconsumata, e venderla anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
 - b. può partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
 - c. può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.
- 6. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
 - b. stipulare contratti per manutenzione degli impianti;
 - c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
 - e. costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

- f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione, destinando gli eventuali ricavi a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune;
 - g. stipulare contratti o convenzioni con soggetti terzi al fine di realizzare impianti a fonti rinnovabili;
 - h. proporre operazioni finalizzate alla raccolta di finanziamenti necessari per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - i. svolgere azioni di sostegno e stimolo allo sviluppo della produzione e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili mediante supporto alle attività di ricerca, progettazione, condivisione anche in collaborazione con enti ed istituzioni;
 - j. promuovere l'attività dell'Associazione mediante eventi e pubblicazioni, informativi, divulgativi e di studio.
7. L'Associazione, come Comunità Energetica rinnovabile, intende costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione, ricorrendone le condizioni e la volontà e salvo la richiesta non possa essere inviata anche dall'Associazione, deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
8. L'Associazione può stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attività ad esso funzionale, in conformità alle norme di legge, ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti.
9. L'Associazione deve istituire un luogo virtuale (repository, sito web, pagina social, app), tramite il quale rendere disponibili ai terzi ed agli associati i documenti sociali e le informazioni previsti dalla legge.
10. Per i rapporti con gli associati verrà istituita un'apposita sezione alla quale gli associati potranno accedere tramite una password per visionare la documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili agli associati tramite il sito internet tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto a decisioni da assumersi ad opera degli associati medesimi.

Art. 3 - Trasformazione dell'Associazione in altro soggetto giuridico

- 1. L'Associazione, con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta anche in seconda convocazione con i quorum previsti dal Codice Civile, può deliberare la trasformazione dell'ente in un altro soggetto giuridico senza scopo di lucro, quale, a titolo esemplificativo una fondazione, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. La trasformazione deve garantire la continuità della missione istituzionale dell'Associazione e la destinazione del patrimonio a finalità coerenti con quelle perseguite dall'ente trasformato.
- 3. Nel caso in cui l'Associazione sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o ad altro registro pubblico, la trasformazione sarà soggetta alle procedure previste dalla normativa di riferimento.
- 4. La delibera di trasformazione dovrà contenere l'approvazione del nuovo statuto e l'adozione di tutti gli atti necessari per la modifica della natura giuridica dell'ente, compresi gli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale previsti dalla legge.
- 5. Qualora la trasformazione comporti l'acquisizione della personalità giuridica, l'Associazione dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni agli enti competenti, secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Associati

1. Possono divenire membri dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese fermo restando quanto previsto al successivo comma, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 D.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione, e in generale i soggetti stabiliti dalle norme di legge, dai decreti, dai regolamenti tempo per tempo vigenti. Solo tali soggetti possono esercitare poteri di controllo sulla CER.
2. Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (come qualificate secondo quanto disposto dal GSE e da fonti normative riferite alle CER di qualsiasi grado, tempo per tempo vigenti).
3. Gli associati godono di uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione, salvo diversa disposizione normativa, anche di grado secondario (per esempio: decreti ministeriali).
Gli associati consumatori finali hanno diritto di ricevere dall'Associazione completa, adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati. Non possono accedere agli incentivi previsti nel Titolo II del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, gli associati che si trovino nelle condizioni previste nell'art.3, terzo comma, del medesimo Decreto; pertanto, tali associati non hanno alcun diritto conseguente nei confronti dell'Associazione. Fermo quanto previsto nel primo comma, possono essere associati, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazioni per la/le quale/i venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
4. Per ciascuna configurazione, devono essere associati almeno due soggetti, con le qualità o la natura sopra specificata, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e devono essere presenti almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
5. L'esercizio dei diritti di controllo sull'associazione è attribuito all'insieme dei Membri che siano persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni riconosciute, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art.1, comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestite dall'Associazione, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 D. Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione
6. Ogni associato può appartenere ad una sola categoria. La determinazione delle caratteristiche delle singole categorie sulla base dei principi statutari è rimessa al **Regolamento di attuazione della CER.**

7. L'assegnazione dei singoli soci alla categoria, in attuazione del **Regolamento di attuazione della CER**, è competenza degli amministratori, fatta salva la facoltà di recesso qualora l'associato sia stato assegnato ad una categoria diversa da quella richiesta.

Art. 5 - Procedura di ammissione e carattere aperto dell'Associazione

1. La partecipazione all'Associazione è volontaria e aperta a tutti.
2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal **Regolamento di attuazione della CER** approvato dall'Assemblea degli associati, che stabilisce anche le condizioni, non discriminatorie, per l'adesione ed i criteri oggettivi ai quali deve attenersi il Consiglio di amministrazione in sede di valutazione della domanda di ammissione.
3. Nel rispetto dei criteri oggettivi e non discriminatori e del **Regolamento di attuazione della CER** in tale valutazione il Consiglio di Amministrazione terrà adeguato conto della capacità energetica dell'associazione in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della CER e di economicità della sua attività.
4. Il **Regolamento di attuazione della CER** deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione e visibile da parte di chiunque.
5. L'ammissione dell'Associato è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.
6. L'adesione è condizionata al versamento della quota associativa, salvi i casi di gratuità eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per categorie di soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e alla sottoscrizione del mandato all'Associazione ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
7. L'adesione dei soggetti che intendano assumere la qualità di produttori è altresì condizionata alla sottoscrizione di accordo per la messa a disposizione dell'impianto nella quale siano disciplinati, qualora per la realizzazione dell'impianto siano erogati contributi di qualsivoglia natura alla CER, le condizioni e i termini temporali di disponibilità dell'impianto da parte della CER e le obbligazioni che ne derivano in particolare nel caso di recesso.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea e può essere eletto alle cariche associative.
2. Gli associati sono tenuti:
 - a. alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi, e di tutte le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - b. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione;
 - c. all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione tramite la stipulazione di contratti di diritto privato funzionali alla regolazione del rapporto con l'associato, fermi i diritti riconosciuti all'associato dalla legge nella sua qualità di

consumatore finale di energia;

- d. all'adempimento degli accordi stipulati per la messa a disposizione degli impianti;
- e. qualora l'associato produttore abbia beneficiato, per il tramite della CER, di contributi pubblici, comunque denominati e da qualsiasi ente erogati, correlati all'attuazione di un programma di investimento, al rispetto e all'adempimento degli obblighi assunti per tutta la durata del programma al quale aderito.

3. Gli associati conservano tutti i diritti di cliente finale previsti dalla legge, compreso quello di scegliere il proprio venditore dell'energia. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno otto giorni. L'esame avverrà presso la sede dell'Associazione in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'associato che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso dall'associazione. In ogni caso l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 7 - Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Gli associati individuano l'Associazione quale referente per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
2. Il Consiglio di amministrazione è delegato ad attuare il riparto degli incentivi in conformità a quanto previsto dal **Regolamento di attuazione della CER** approvato dall'assemblea degli associati con i quozienti previsti nel presente statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dai **Regolamenti delle singole configurazioni**, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Gli associati affidano all'associazione la gestione delle partite di pagamento e di incasso (per gli impianti di proprietà dell'Associazione) verso la società di vendita e il GSE. Spetta all'Associazione ripartire tra gli associati quanto ricevuto, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata (per gli impianti di proprietà dell'Associazione), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i., è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione.
4. L'Associazione disciplina nel **Regolamento di attuazione della CER**, criteri, tempi e modalità per il riparto agli associati della quota di contributo loro spettante e potrà tenere conto:
 - a. dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun associato in relazione al collegamento a cabina primaria o secondaria di appartenenza;
 - b. del contributo da ciascun associato offerto all'energia condivisa in seno alla Comunità Energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
 - c. dei consumi di ciascun associato;
 - d. di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti dal **Regolamento di attuazione della CER**;

- e. della capacità energetica dell'associazione in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della comunità energetica rinnovabile e di economicità della sua attività.
- 5. L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può subdelegare tutte o parte delle attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo, in via prioritaria identificato tra coloro che sono associati con la qualifica produttore, produttore/consumatore (definiti Prosumer) o di cliente finale, che acquisisce a sua volta il titolo di "Referente della CER", nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tal caso il mandato deve determinare espressamente la sua durata.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione.
2. Ogni associato può recedere liberamente, con preavviso di sei mesi, fermi restando gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e/o le obbligazioni che conseguono all'accesso a contributi di qualsivoglia natura come disciplinate dal contratto che regola la concessione della disponibilità dell'impianto per gli associati produttori.
3. Qualora l'associato abbia goduto, per il tramite della CER, di contributi pubblici comunque denominati e da qualsiasi ente erogati, correlati all'attuazione di un programma di investimento, per effetto dell'adesione al programma è obbligato a tenere indenne e manlevata l'associazione da ogni danno, pregiudizio o responsabilità possa derivarle dalla mancata attuazione, totale o parziale, del programma.
4. Il recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. I criteri per la determinazione di eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti sono determinati con il **Regolamento di attuazione della CER** approvato dall'Assemblea, e devono essere comunque equi e proporzionati.
6. Gli associati possono essere esclusi per le seguenti cause:
 - a. per violazione dello statuto, dei regolamenti associativi, e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. per morosità nel pagamento delle quote associative;
 - c. in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l'associazione, ivi inclusi quelli relativi alla messa a disposizione e manutenzione degli impianti, nonché in caso di inadempimento agli obblighi assunti con l'adesione a programmi di investimento a cui sono correlati contributi pubblici, comunque denominati e da qualsiasi ente erogati;
 - d. quando, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione o con le loro dichiarazioni attentino alla reputazione dell'ente;
 - e. per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione nel presente statuto o nei regolamenti associativi,
 - f. per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dai decreti ministeriali per partecipare ad una comunità energetica;
 - g. per divulgazione dei contenuti dei libri sociali ai sensi dell'art. 6.
7. In caso di inadempimento ad obblighi, il Consiglio di Amministrazione deve inviare preventivamente all'associato una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici

giorni.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì comunicare all'associato, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, le contestazioni mosse che possono costituire causa di esclusione. L'associato ha diritto di inviare al Consiglio di Amministrazione, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, una memoria difensiva entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
9. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere motivata. La delibera di esclusione è immediatamente efficace, salvo il diritto dell'associato di opporsi presso il Tribunale competente.
10. L'Associazione ha diritto di richiedere all'Associato il risarcimento dei danni patiti per le cause di esclusione ed in conseguenza dell'esclusione.
11. A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Art. 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie o comunque ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo associativo stabilito nell'art. 2 del presente statuto.
3. Essendo l'associazione senza scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Non è qualificabile quale distribuzione di utili la ripartizione ed assegnazione di incentivi dalla CER ai propri associati, non consistendo tali incentivi in profitti finanziari e in considerazione del rapporto tra associati e CER relativamente alla loro gestione ed incasso.
5. L'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali o aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i..

Art. 10 - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote associative stabilite, di anno in anno, dal Consiglio di amministrazione; per particolari ragioni il Consiglio di amministrazione potrà eccezionalmente stabilire e richiedere agli associati contributi straordinari, in misura non superiore alla quota annuale;
 - b. dai ricavi dell'attività svolta dall'Associazione;
 - c. da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
 - d. da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - e. da contributi di organismi internazionali;
 - f. da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 11 - Bilancio

1. L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio ed è redatto dal Consiglio di Amministrazione, e approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno. Per motivate ragioni espressamente dichiarate, il bilancio può essere approvato entro il 30 giugno. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'organo di controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.
3. Il bilancio e le relazioni previste nel presente articolo devono essere depositati presso la sede sociale e resi disponibili nel sito internet, sezione associati, almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'Assemblea.

Art. 12 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Organo di controllo;
 - d. il Comitato Scientifico.
 - e. i Comitati delle Configurazioni
2. Gli organi dell'Associazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.
4. Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art. 2375 c.c..

Art. 13 - L'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a. nomina, determinandone l'eventuale compenso, e revoca i membri del Consiglio di amministrazione;
 - b. nomina e revoca, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
 - c. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
 - e. delibera le modifiche statutarie;

- f. approva il **Regolamento di attuazione della CER**, che disciplina le caratteristiche singole categorie di associati (art. 4 dello Statuto), le procedure di ammissione degli associati (art. 5 dello Statuto), i criteri per il riparto degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia (art. 7 dello Statuto), i criteri per la determinazione di eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti (art. 8 dello Statuto);
 - g. approva il Regolamento sociale di funzionamento degli organi ("**Regolamento sociale**")
 - h. autorizza, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia;
 - i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.
In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata delle materie all'ordine del giorno.
 3. L'ordinamento interno è ispirato al principio di democraticità.
 4. Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti nel libro degli associati e non siano morosi e/o inadempienti agli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l'associazione, ivi inclusi quelli relativi alla messa a disposizione e manutenzione degli impianti.
 5. Nel rispetto degli inderogabili principi di democraticità e di autonomia cui l'Associazione è improntata, i diritti di voto sono attribuiti ai suoi membri come segue:
 - a. ogni associato che sia solo consumatore, o solo produttore, ha diritto a un voto;
 - b. ogni associato che sia al contempo produttore e consumatore (definito Prosumer) ha diritto ad un voto di valore ponderato pari al doppio degli altri associati, che viene rimodulato in diminuzione, in sede di Assemblea, per garantire ai Prosumer un valore ponderale non superiore al 50% dei presenti;
 - c. l'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta.
 - d. ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.
 6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.
 7. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano ed altresì in modalità telematica o mista, ai sensi dell'art.12 del presente statuto.
 8. L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento spedito agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati, e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo. L'Assemblea può essere convocata in prima e in seconda convocazione. Le votazioni sono palesi. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
 9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, ad

eccezione:

- a. delle delibere di modifica dello statuto, di approvazione del **Regolamento di attuazione della CER** e del **Regolamento sociale**, che devono essere assunte anche in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole di almeno un terzo degli associati;
 - b. della delibera di scioglimento dell'Associazione, che deve essere assunta, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
10. Nel calcolo dei quozienti non si computano gli associati morosi.
 11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
 12. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia utile per la discussione e per il consapevole esercizio del diritto di voto.
 13. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
 14. L'elezione degli organi sociali è normata dal **Regolamento sociale**.

Art. 14 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; fatte salve le materie riservate alla competenza Assembleare dal presente statuto o in forza di legge, adotta tutte le decisioni gestorie, amministrative, strategiche, programmatiche e attuative e approva il compimento di ogni atto funzionale al conseguimento dello scopo associativo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a. approva, nel rispetto dei criteri per il riparto degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia (art. 7 dello Statuto) il **Regolamento per ciascuna configurazione**, sulla base delle proposte ed indicazioni del relativo Comitato della Configurazione (art.18 dello Statuto);
 - b. delibera in merito agli atti da porre in essere con gli associati anche ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.199/2021,
 - c. delibera in merito ad ogni atto da porre in essere per conseguire gli incentivi concessi ai sensi della normativa di qualsiasi grado, in conformità ad eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea;
 - d. predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
 - e. approva, qualora lo ritenga necessario, uno o più regolamenti contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente. Due dei componenti sono designati rispettivamente da Città metropolitana e dai Comuni, le persone fisiche designano 2 componenti e le imprese designano 1 componente.
4. Non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dalla carica i soggetti indicati dall'art. 2382 c.c.; i membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra soggetti in possesso del seguente requisito: essere soci e/o membri della Comunità Energetica Rinnovabile.
5. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
6. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per massimo tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. In caso di

cessazione dalla carica, per qualsiasi causa di un consigliere, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea.

7. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto e deve essere rinnovato.
8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento.
9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
11. Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.
12. Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati. Non possono essere delegate la redazione del bilancio di esercizio, nonché i poteri in materia di ammissione degli associati, di esclusione degli associati, e le decisioni che incidono sui rapporti con i singoli associati quali consumatori finali.

Art. 15 - Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.
3. Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Il Presidente e rappresentanza dell'Associazione

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Art. 17 - Il Comitato scientifico

1. È istituito un Comitato Scientifico con funzioni consultive e propositive, composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di

riconosciute ed acclamate competenze tecnico scientifiche. I componenti nominati svolgono l'attività a titolo gratuito e possono essere anche esterni alla Associazione.

2. Il Comitato ha il compito di:
 - a. Promuovere la creazione di condizioni di contesto e di regole favorevoli all'autoconsumo diffuso, in coerenza con la normativa vigente e le finalità della Comunità Energetica Rinnovabile;
 - b. Informare e sensibilizzare la comunità locale, favorendone il coinvolgimento nella transizione energetica sostenibile e nei processi di evoluzione della CER;
 - c. Favorire l'attuazione dell'obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali per le configurazioni locali in cui la CER opera, promuovendo azioni concrete e iniziative a supporto dello sviluppo della comunità;
 - d. Proporre e promuovere forme di sostegno all'Associazione, anche attraverso contributi o liberalità, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statuari.
3. Il Comitato opera in modo indipendente e formula proposte e pareri non vincolanti sulle linee strategiche della Associazione e delle sue configurazioni e può formulare proposte nello sviluppo della Associazione per le proprie finalità statuarie;
4. Esprime inoltre parere obbligatorio, sebbene non vincolante, sulle modifiche statuarie che incidono sulle finalità dell'Associazione.
5. Le modalità di funzionamento e la durata in carica dei membri sono disciplinate dal **Regolamento sociale** approvato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 18 - I Comitati delle Configurazioni

1. Ciascuna delle configurazioni gestite dalla Associazione nomina un Comitato della Configurazione composto da tre membri.
2. La nomina e la revoca viene effettuata da una assemblea cui hanno diritto di partecipare esclusivamente i Membri che abbiano il POD sotteso alla cabina primaria che inerisce alla relativa configurazione. Per le modalità di convocazione, tenuta e deliberazione dell'assemblea della configurazione si applicano le medesime disposizioni previste per l'Assemblea.
3. Il Comitato della Configurazione nomina al suo interno un Presidente e si riunisce ogni qualvolta sia deciso dal Presidente o su richiesta di due componenti. La durata in carica dei componenti è pari tre esercizi con scadenza alla riunione della assemblea della configurazione che si terrà nell'esercizio successivo all'ultimo esercizio della carica. Per le modalità di convocazione, tenuta delle riunioni e deliberazione del Comitato della Configurazione si applicano le medesime norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
4. Ciascun Comitato della Configurazione:
 - a. formula proposte al Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
 - b. può formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti sul **Regolamento della propria configurazione**;
 - c. può formulare proposte sulla destinazione delle risorse a beneficio del territorio della configurazione.
5. Il Presidente di ciascun Comitato di Configurazione convoca l'assemblea della configurazione almeno una volta all'anno al fine di relazionare sull'andamento delle attività e di acquisire suggerimenti e proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente di ciascun Comitato di Configurazione ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma potendo esprimere pareri e opinioni.

Art. 19 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati.
2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.
3. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Comunità Energetica operante nel medesimo territorio.

Art. 20 - Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme in materia di comunità energetiche, sia di rango primario sia di rango secondario, e le norme del Codice Civile.